



GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 01/06/2012

=====

ADDI' 01/06/2012 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

POLVERINI	Renata	Presidente	FORTE	Aldo	Assessore
CIOCCHETTI	Luciano	Vice Presidente	LOLLOBRIGIDA	Francesco	"
ARMENI	Fabio	Assessore	MALCOTTI	Luca	"
BIRINDELLI	Angela	"	MATTEI	Marco	"
BUONTEMPO	Teodoro	"	SANTINI	Fabiana	"
CANGEMI	Giuseppe Emanuele	"	SENTINELLI	Gabriella	"
CETICA	Stefano	"	ZAPPALA'	Stefano	"
DI PAOLANTONIO	Pietro	"	ZEZZA	Maria	"

ASSISTE IL SEGRETARIO: Paolo IACONIS

***** OMISSIS

ASSENTI: FORTE

DELIBERAZIONE N. 248

Oggetto:

Modifica DGR n. 160 del 5 marzo 2010 concernente approvazione del Piano di Gestione per la ricostituzione dello stock di anguilla per la regione Lazio ai sensi del Reg. (CE) n. 1100/2007 del Consiglio del 18 settembre 2007.



248 - 1 GIU. 2012 R

Oggetto: Modifica DGR n. 160 del 5 marzo 2010 concernente approvazione del Piano di Gestione per la ricostituzione dello stock di anguilla per la regione Lazio ai sensi del Reg. (CE) n. 1100/2007 del Consiglio del 18 settembre 2007.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore alle Politiche agricole e valorizzazione dei prodotti locali

VISTA la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 "Nuovo Statuto della Regione Lazio";

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n.6 e successive modifiche, concernente la disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e le disposizioni relative alla dirigenza ed al personale;

VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002 n.1, riguardante l'organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta regionale e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Reg. (CE) n. 1100/2007 del Consiglio del 18 settembre 2007 che istituisce misure per la ricostituzione dello stock di anguilla europea;

VISTA la legge regionale 20 novembre 2001 n. 25 "Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione";

VISTA la L.R. 23 dicembre 2011, n. 19, Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2012;

VISTA la L.R. 23 dicembre 2011, n. 20, Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2012;

VISTO l'art. 2 del Reg. (CE) n. 1100/2007 del Consiglio del 18 settembre 2007, che prevede l'elaborazione dei piani di gestione per l'anguilla;

VISTO l'art. 3 comma 3 della L.R. n. 87/90 che stabilisce la competenza della Regione in materia di programmazione degli interventi per la tutela e l'incremento del patrimonio ittico;

VISTA la L.R. 06 Agosto 1999, n. 14 (*Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo*), in particolare l'art. 3, comma 1 che stabilisce che la Regione esercita essenzialmente la funzione legislativa e regolamentare nonché le funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento, direttiva e controllo relativamente alle materie complessivamente conferite dallo Stato, provvedendo, tra l'altro, ad elaborare e coordinare l'attuazione dei programmi di intervento previsti dall'Unione europea secondo la ripartizione delle attribuzioni risultante dalle norme vigenti;

VISTA la legge regionale 19 marzo 2008, n. 4, recante "Disposizioni per lo sviluppo sostenibile e la valorizzazione delle attività professionali della pesca e dell'acquacoltura", ed in particolare l'art. 1 comma 2 lettera e), che stabilisce tra le finalità della stessa legge quella di "salvaguardare gli ecosistemi acquatici regionali, perseguire l'equilibrio durevole tra le risorse acquatiche e il loro sfruttamento";



248 - 1 GIU. 2012 R

VISTO l'art. 2 comma 1 lettera l) della suddetta legge regionale 19 marzo 2008, n. 4, che prevede tra gli interventi che la Regione intende attuare, quello di promuovere, attraverso l'ARSIAL, le attività della pesca e dell'acquacoltura responsabile;

VISTO l'art. 65 par. 1 lett. a) del Regolamento regionale 6 settembre 2002 n.1, che stabilisce tra le deliberazioni adottabili dalla Giunta quelle concernenti lo svolgimento delle attività di iniziativa, di promozione e di verifica per il perseguimento delle finalità individuate dalle leggi regionali;

VISTA la DGR n. 160 del 5 marzo 2010, recante "Approvazione del Piano di gestione per la ricostituzione dello stock di anguilla per la regione Lazio ai sensi del Reg. (CE) n. 1100/2007 del Consiglio del 18 settembre 2007";

VISTO l'art. 3 della L.R. n. 87/90, che individua lo Stabilimento ittiogenico di Roma quale struttura tecnico-scientifica di supporto per la Regione nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 3 dello stesso articolo;

VISTO l'art. 2, comma 1, lett. o), della L.R. n. 2/95 (*Istituzione dell'Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL)*), che stabilisce che le competenze dello Stabilimento ittiogenico siano gestite dall'Osservatorio Faunistico regionale;

VISTA la nota n. 8792 del 4/05/2010 del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali - ex Direzione generale della Pesca marittima e dell'acquacoltura, con la quale, a seguito di osservazioni e richieste di chiarimento da parte della Commissione Europea, è stato chiesto di integrare il piano regionale di gestione per la ricostituzione dello stock di anguilla;

VISTA la nota n. 5890 del 22/06/2010 dell'Osservatorio faunistico regionale con cui sono state inviate alla Direzione regionale Agricoltura le integrazioni e modifiche al piano di gestione per la ricostituzione dello stock di anguilla;

VISTA la nota n. 126214 del 20/07/2010 della Direzione regionale Agricoltura, con cui sono state inviate al Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali le integrazioni e modifiche al piano di gestione per la ricostituzione dello stock di anguilla richieste con la suddetta nota n. 8792/2010;

VISTA la nota n. 22171 del 29/09/2010 con cui è stato trasmesso dal Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali alla Commissione Europea il documento di emendamento al piano nazionale dell'anguilla per l'Italia;

VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione n. C(2011) 4816 del 11/07/2011 recante approvazione del piano di gestione dell'anguilla presentato dall'Italia alla Commissione europea in conformità del regolamento (CE) n. 1100/2007 del Consiglio che istituisce misure per la ricostituzione dello stock di anguilla europea;

VISTO il D.M. 12 gennaio 2011 del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 20 del 26/01/2011 recante "Disciplina della pesca e della commercializzazione del novellame della specie *Anguilla Anguilla*";

VISTA la D.G.R. n. 76 del 2 marzo 2012 concernente "Art. 15 comma 4 L.R. n. 87/90: esigenze tecniche di interesse generale connesse con la tutela del patrimonio ittico. Attuazione delle



248 - 1 GIU. 2012 R

misure gestionali previste dal Piano di Gestione per la ricostituzione dello stock di anguilla per la regione Lazio (DGR n. 160/2010);

CONSIDERATO che a seguito delle modifiche ed integrazioni apportate al Piano di gestione per la ricostituzione dello stock di anguilla su richiesta della Commissione Europea sia necessario modificare la DGR n. 160/2010;

RITENUTO opportuno, date le numerose modifiche apportate al testo del Piano di gestione per la ricostituzione dello stock di anguilla, ripubblicare il testo completo ed aggiornato dello stesso piano di gestione;

VISTO il "Piano di gestione per la ricostituzione dello stock di anguilla (Reg. (CE) n. 1100/2007)", redatto dall'Osservatorio Faunistico Regionale di ARSIAL e trasmesso alla Regione Lazio con nota n. 99 del 09/01/2012;

RITENUTO, per quanto sopra, di dover approvare il "Piano di gestione per la ricostituzione dello stock di anguilla (Reg. (CE) n. 1100/2007)" allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale (allegato A);

RITENUTO che, nelle more della istituzione di un apposito capitolo di bilancio per l'attuazione delle misure previste dal "Piano di gestione per la ricostituzione dello stock di anguilla (Reg. (CE) n. 1100/2007)", agli oneri derivanti dall'applicazione delle misure previste nel piano di gestione citato si debba provvedere per il corrente anno, per un importo pari ad € 50.000,00, con gli stanziamenti previsti al capitolo B11900 denominato "Spese relative alla produzione agricola, caccia e pesca";

SENTITE le organizzazioni di categoria nella riunione del 28 settembre 2011;

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

all'unanimità

DELIBERA

- Di modificare la delibera n. 160 del 5 marzo 2010 sostituendo l'allegato A con il nuovo allegato A concernente: il "Piano di gestione per la ricostituzione dello stock di anguilla (Reg. (CE) n. 1100/2007)" che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

La Direzione regionale Agricoltura, con successivi atti, provvederà a fornire le direttive per l'applicazione del "Piano di gestione per la ricostituzione dello stock di anguilla (Reg. (CE) n. 1100/2007)".


Gli oneri derivanti dall'applicazione delle misure previste nel "Piano di gestione per la ricostituzione dello stock di anguilla (Reg. (CE) n. 1100/2007)" si provvederà per il corrente anno, per un importo pari ad € 50.000,00, con gli stanziamenti previsti al capitolo B11900 denominato "Spese relative alla produzione agricola, caccia e pesca".

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

LA PRESIDENTE: F.to Renata POLVERINI
IL SEGRETARIO: F.to Paolo IACONIS

ROMA 5 GIU. 2012





ALLEG. alla DELIB. N. 248 *ra*
DEL - 1 GIU 2012



Allegato A



**Dipartimento Istituzionale e Territorio
Direzione Regionale Agricoltura**



Arsial

Agenzia Regionale
per lo Sviluppo e l'Innovazione
dell'Agricoltura del Lazio

**PIANO DI GESTIONE PER LA RICOSTITUZIONE
DELLO STOCK DI ANGUILLA**

(Reg. (CE) n. 1100/2007)



DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA
E ALIMENTAZIONE
[Signature]
Dr. Roberto Ottaviani



REGIONE
LAZIO
DIREZIONE
REGIONALE
CANTATA *



INDICE

1. Introduzione	3
2. Identificazione e descrizione delle Unità di Gestione	5
2.1 Provincia di Viterbo	6
2.2 Provincia di Rieti	7
2.3 Provincia di Roma	8
2.4 Provincia di Latina	9
2.5 Provincia di Frosinone	10
3. La pesca	11
3.1 La pesca del novellame	15
4. Stima delle quote di restituzione	18
5. Definizione e applicazione misure gestionali	23
5.1 Ceche	23
5.2 Anguille adulte	23
5.3 Cronoprogramma	27
6. Monitoraggio, valutazione dei dati, adeguamento delle misure di gestione.....	28
7. Attuazione delle misure.....	28
8. Bibliografia	29

M



1. Introduzione

Il Reg. (CE) n. 1100/2007 del Consiglio del 18 settembre 2007 istituisce un quadro per la protezione e lo sfruttamento sostenibile dello stock di anguilla europea, prevedendo l'elaborazione da parte degli stati membri, nei bacini di competenza, di piani di gestione comprendenti misure volte alla protezione ed allo sfruttamento sostenibile della popolazione di anguilla.

L'Italia ha presentato un piano nazionale di gestione dell'anguilla (approvato dalla Commissione Europea con decisione C(2011) 4816 del 11.7.2011) di cui fanno parte integrante i piani presentati dalle 9 regioni che hanno partecipato all'azione di recupero, che sono state identificate come "poli d'interesse". Per le regioni che non hanno partecipato al processo di pianificazione è previsto di istituire il divieto totale di pesca per l'anguilla.

Nella prima stesura del Piano nazionale, il quantitativo di anguilla adulta da far emigrare verso il mare aperto è stato definito sulla base delle stime di biomassa pescata negli anni antecedenti al 1980, cioè nel periodo che è stato definito "in assenza di disturbo antropico sulla popolazione". Per i 9 poli d'interesse, la quantità di anguille adulte di cui deve essere consentita la discesa al mare, in base a quanto previsto dal regolamento (40% della popolazione pristina), è di 1.732,05 tonnellate, valore che corrisponde ad una produzione annuale media di anguille adulte di circa 6 kg/ha.

La Commissione Europea, a seguito della valutazione tecnico scientifica del piano nazionale italiano di gestione dell'anguilla effettuata dall'ICES (International Council for the Exploration of the Sea) per conto del comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP), ha comunicato alcune osservazioni rispetto ai singoli piani regionali, chiedendo ulteriori informazioni e chiarimenti in merito.

La principale osservazione, secondo l'ICES, è quella riguardante il dato medio della produzione dei vari ambienti che, in base alle risultanze di altri paesi europei, si dovrebbe attestare sui 20 Kg/ha. Ritenendo, quindi, che la produzione di 6 kg/ha è una sottostima del rilascio pristino vero, dovuto alla presenza, all'epoca, di altri fattori antropici che avevano un impatto dello stock (barriere, inquinamento) e agli sbarchi della pesca non dichiarati (compresa la pesca sportiva) ritenuti superiori a quanto stimato.

Sulla base di tali osservazioni si è quindi provveduto, rimodulando le azioni e la tempistica, ad un ricalcolo del target di emigrazione dei riproduttori verso il mare aperto sulla base di una produzione pristina per ettaro pari a 20 kg/ha.

Il traguardo definitivo, ovvero un target di emigrazione calcolato sulla base di una produttività per ettaro pari a 20 kg, verrà raggiunto nel lungo periodo e per gradi, attraverso delle tappe intermedie:

- 2010-2020 – Fase I: target pari al 12 % della produzione pristina, calcolato su una produttività pari a 6 kg/ha;
- 2021-2030 – Fase II: target pari al 20 % della produzione pristina, calcolato su una produttività pari a 10 kg/ha;





- 2031-2040 – Fase III: target pari al 30 % della produzione pristina, calcolato su una produttività pari a 15 kg/ha;
- 2041-2050 – Fase IV: target pari al 40 % della produzione pristina, calcolato su una produttività pari a 20 kg/ha.

Il target finale previsto dal regolamento, ovvero la biomassa di anguille adulte per le quali è necessario garantire la fuoriuscita, che è pari al 40 % della biomassa pristina, a livello nazionale ammonta a 2.784 tonnellate, valore ottenuto dalla somma del target calcolato per ciascuna Regione.

Per la redazione del presente “Piano regionale di gestione per la ricostituzione dello stock di anguilla”, la Direzione Agricoltura, in base a quanto previsto dall’art. 3 della LR n. 87/90, si è avvalsa del supporto tecnico-scientifico dell’Osservatorio Faunistico Regionale che ha partecipato a tutte le fasi di stesura e revisione del piano.

Il piano prevede misure volte ad ottenere gli obiettivi previsti dalla normativa comunitaria, che consistono in:

- interventi di ripopolamento;
- attività di cattura e rilascio di anguille adulte da parte dei pescatori professionali;
- riduzione dello sforzo di pesca;
- attività di monitoraggio.

Il piano Regionale individua in ciascuna provincia le unità di gestione su cui viene articolato il piano, esamina e propone l’adeguamento della normativa di settore, e stabilisce, mediante l’utilizzo di un modello demografico, la biomassa di anguilla adulta a cui deve essere garantita la discesa al mare sulla base della stima di una produzione pristina di 122 ton.

Infine descrive le misure attraverso cui si garantirà il raggiungimento dell’obiettivo anzidetto.



2. Identificazione e descrizione delle Unità di Gestione

Le funzioni amministrative regionali in materia di tutela ed incremento della pesca nelle acque interne sono delegate alle Amministrazioni provinciali, per questo motivo per ciascuna provincia viene individuata una unità di gestione su cui articolare il piano di gestione.

La legge regionale n. 87/90, agli effetti della pesca, classifica le acque interne della regione Lazio come acque principali, quelle che per la loro portata e vastità e per le condizioni fisico-chimiche e biologiche consentono l'esercizio della pesca professionale; tutte le altre acque sono classificate secondarie. Le acque secondarie si dividono in categoria "A", comprendente le acque prevalentemente popolate da salmonidi ed in categoria "B", comprendente le acque prevalentemente popolate da ciprinidi. Con la Deliberazione della Giunta Regionale del 23 febbraio 1993, n. 1101 sono state identificate le aste fluviali in base alla classificazione suddividendole per provincia.



2.2 Provincia di Rieti

Acque principali:

lago del Salto; lago del Turano; lago Lungo; lago Ripasottile.


Acque secondarie di categoria "A":

lughetto di Posta; tutte le acque scorrenti della provincia ad eccezione di quelle del seguente elenco.

Acque secondarie di categoria "B":

torrente AIA; canale Vargara; fiume Farfa dallo sbarramento della centrale di Baccelli alla confluenza con il fiume Tevere; fiume Tevere ricadente nella provincia di Rieti; torrente Corese dal ponte dell'Arce a valle; i laghi naturali ed artificiali e gli stagni.

Fig 2 - Classificazione delle acque Provincia di Rieti





2.3 Provincia di Roma

Acque principali:

lago di Albano; lago di Bracciano; lago di Martignano; lago di Nemi; lago di Porto; Stagno Maccarese; fiume Tevere; fiume Arnone nel tratto compreso dalla foce a Torre Maccarese; canale di Castel Fusano dal ponte della ferrovia alla foce.


Acque secondarie di categoria "A":

fiume Aniene dai confini provinciali a ponte Lucano nel comune di Tivoli, compresi i seguenti affluenti: fiume Simbrivio; fosso Bagnatore; torrente Licenza; fosso Cona; fosso Fiumicino; fosso San Vittorino; fosso Passerano.

Acque secondarie di categoria "B":

tutti i corsi d'acqua, i laghi e gli stagni non compresi nei precedenti elenchi.

Fig 3 – Classificazione delle acque Provincia di Roma





2.4 Provincia di Latina

Acque principali:

lago di Fondi (i cui emissari Canneto e S. Anastasia sono classificati acque secondarie, di categoria "B" rispettivamente da 100 metri a valle della colonna già delimitante lo Stato Pontificio, e da 100 metri a valle del laghetto delle Monache); lago di San Puoto; lago Lungo; lago di Paola; canale di Navigazione; canale Diversivo Linea Pio; canale Linea Pio; canale Portatore (dal ponte Maggiore sulla via Appia fino alla foce del mare); fiume Amaseno dal ponte sulla Migliara 55 o dal Frasso fino alla confluenza con il canale Portatore.


Acque secondarie di categoria "A":

fiume Amaseno, tratto compreso dal confine territoriale della provincia al ponte della provinciale Priverno-Roccasecca; canale Acque medie tratto compreso tra la confluenza con il fiume Ninfa al ponte ferrovia Roma-Formia; fiume Ninfa dalla sorgente fino alla strada provinciale per Doganella-Cori.

Acque secondarie di categoria "B":

tutti i corsi d'acqua, i laghi e gli stagni non compresi nei precedenti elenchi.

Fig 4 - Classificazione delle acque Provincia di Latina





2.5 Provincia di Frosinone

Acque principali:

non esistono acque principali nella provincia.

Acque secondarie di categoria "A":

fiume Rapido; fiume Gari; forme d'Aquino; forme S. Giorgio a Liri; fiume Aniene; torrente Fiumata; fiume Melfa dalle sorgenti fino al ponte Roccasecca sulla strada statale Casilina; Capo fiume; Capo Cosa; rio delle Monache; rio Capo d'acqua; rio Centocelle; fosso delle Mole; rio Acquacetosa; rio Ricciano dalle sorgenti al ponte Piano nel comune di Anagni; fiume Alabro dal ponte di Rocca S. Antonino al ponte della cartiera Doni nel comune di Ferentino; rio Torto; torrente Quesa; fiume Amaseno; fiume Liri dal confine della provincia (località Colle Castagna nel comune di Sora) fino al ponte Madonna della Neve; fiume Fibreno; torrente Carpello; rio Fontechiari; torrente Mollarino; lago Posta Fibreno.

Acque secondarie di categoria "B":

tutti i corsi d'acqua, i laghi e gli stagni non compresi nel precedente elenco.

Fig 5 – Classificazione delle acque Provincia di Frosinone





3. La pesca

Nella Regione Lazio la legge regionale n. 87 del 7 dicembre 1990 stabilisce, secondo i principi di conservazione ed incremento del patrimonio ittico, nonché di protezione e razionale gestione degli ambienti acquatici, la disciplina per l'esercizio della pesca nelle acque interne.


Al fine di ridurre la pressione di pesca del 25% sullo stock regionale, è previsto, nelle acque pubbliche della regione e nelle acque private collegate con quelle pubbliche, il divieto di pesca, sia professionale sia sportiva, di anguilla (*Anguilla anguilla*) dal 1° luglio al 31 agosto e dal 15 settembre al 15 ottobre. La misura minima prevista per la cattura di anguilla adulta è di 25 cm.

PESCA SPORTIVA

La pesca sportiva dell'anguilla è limitata ad un quantitativo giornaliero non superiore a 2 kg ed è consentita con l'utilizzo degli attrezzi elencati nella DGR n. 916 del 12/07/2002.

Bilancia: rete quadrata a fondo concavo, mantenuta aperta da due aste ricurve incrociate diagonalmente ed unite nel punto d'incontro; qui viene assicurata la fune di manovra che può essere fissata ad un palo.

Fig 6 – Bilancia




Tab 1 - Caratteristiche degli attrezzi consentiti

PROVINCIA DI FROSINONE	
BILANCIA	lato maglia non inferiore a mm.10, lato rete massimo metri 1,50
PROVINCIA DI LATINA	
BILANCIA	lato maglia non inferiore a mm.10, lato rete massimo metri 1,50
PROVINCIA DI RIETI	
BILANCIA	(nei laghi, canale Vargara, fiume Tevere, lago Lungo massimo 2/10 della superficie), lato maglia non inferiore a mm.10, lato rete massimo metri 1,50
PROVINCIA DI ROMA	
BILANCIA	(nei corsi d'acqua principali e secondari di categoria B) (vietata nei laghi), lato maglia non inferiore a mm.10, lato rete massimo metri 1,50
PROVINCIA DI VITERBO	
BILANCIA	lato maglia non inferiore a mm.10, lato rete massimo metri 1,50



CANNA: asta di materiale naturale od artificiale, di varia lunghezza, a volte telescopica, a cui viene fissata la lenza, armata da uno o più ami, che può essere collegata ad uno strumento meccanico di recupero.

Fig 7 - Canna.



Tab 2 - Caratteristiche degli attrezzi consentiti

PROVINCIA DI FROSINONE
CANNA con uno o più ami con o senza mulinello
PROVINCIA DI LATINA
CANNA con uno o più ami con o senza mulinello
PROVINCIA DI RIETI
CANNA (acque secondarie di categoria A, acque secondarie di categoria B) con uno o più ami, con o senza mulinello, massimo 1 canna per pescatore
CANNA (fiume Tevere e laghi, massimo 2/10 della superficie) con uno o più ami con o senza mulinello, attrezzi x pescatore massimo 3 entro il raggio di 10 metri
PROVINCIA DI ROMA
CANNA con uno o più ami, con o senza mulinello, attrezzi x pescatore massimo 2, posti entro il raggio di 10 metri
PROVINCIA DI VITERBO
CANNA con uno o più ami, con o senza mulinello, attrezzi x pescatore massimo 3, entro il raggio di 10 metri sono consentite esche artificiali munite di ancorotta è consentito usare l'ancoretta

PESCA PROFESSIONALE

Per la pesca professionale non sono previste limitazioni giornaliere di quantitativo pescato ed è consentita con l'utilizzo degli attrezzi elencati nella DGR n. 916 del 12/07/2002.

Bertovello (cocullo o martavellone)


Prevalentemente la cattura dell'anguilla viene effettuata con attrezzi tipo bertovello, localmente chiamati cocullo o martavellone, fissati sul fondo con ancoraggi costituiti da grosse pietre per impedirne lo spostamento. E' un attrezzo ad inganno costituito da una rete esterna a forma di cono più o meno lungo, sostenuto da tre o più anelli di diametro decrescente, dalla base al vertice del cono. Nell'interno di questa rete principale ne sono collocate altre di forma conica, disposte in modo che il vertice dell'una si inserisca nella base della successiva, in maniera da

M



consentire al pesce d'introdursi facilmente, ma di non uscirne. Possono essere presenti due ali laterali ed una centrale, detta longarina (consentito solo nei laghi).

Fig 8 - Bertovello (cocullo o martavellone)



Tab 3- Caratteristiche degli attrezzi consentiti

PROVINCIA DI RIETI	
COCULLO GRANDE	lato maglia bocca non inferiore a mm. 16, lato ali e longarina non inferiore a mm. 20, ali 2, lunghezza massima metri 12 ciascuna, 3° ala (longarina) lunghezza massima metri 40, apertura bocca massimo metri 2
COCULLO PICCOLO	(senza ali e longarina) lato maglia ali non inferiore a mm. 26 apertura bocca massimo metri 1
1) COCULLO GRANDE X ANGUILLA	(laghi del Salto e del Turano) lato maglia bocca non inferiore a mm. 12, terminale non inferiore a mm. 6, ali 2, lunghezza massima metri 20 ciascuna, 3° ala (longarina) lunghezza massima metri 35, apertura bocca massimo metri 2, attrezzi x pescatore massimo numero 5
2) COCULLO PICCOLO X ANGUILLA	lato maglia ali non inferiore a mm. 12 apertura bocca massimo metri 1, longarina lunghezza massima metri 35 ali 2, lunghezza massima metri 20 ciascuna, attrezzi x pescatore massimo numero 3
PROVINCIA DI LATINA	
COCULLO GRANDE	lato maglia ali non inferiore a mm. 12 lato ali e longarina non inferiore a mm. 18 ali 2, lunghezza massima metri 8 ciascuna, 3° ala (longarina) lunghezza massima metri 16, apertura bocca massimo metri 1,50
COCULLO	(senza ali e longarina) lato maglia non inferiore a mm. 6 apertura bocca massimo cm. 40
PROVINCIA DI ROMA	
COCULLO GRANDE	lato maglia non inferiore a mm. 12 ali 2, lunghezza massima metri 18 ciascuna, 3° ala (longarina) lunghezza massima metri 50
COCULLO	lato maglia non inferiore a mm. 5 (consentita dal 1° giugno al 31 luglio)
PROVINCIA DI VITERBO	
COCULLO	lato maglia rete: ali non inferiore a mm. 10 e, per la longarina, non inferiore a mm 25, ali 2, lunghezza massima metri 30 ciascuna, 3° ala (longarina) lunghezza massima metri 80, attrezzi x pescatore massimo numero 25, consentito dal 15 sett. al 31 dicembre, consentito dal 1 marzo al 30 giugno



REGIONE
LAZIO

COCULLO PICCOLO (da fondale)
lato della maglia non inferiore a mm.10 senza ali e longarina, apertura bocca
massimo metri 0,50, distanza minima da riva metri 1,50

Filaccione (Fila, Lenzara, Spaderna)

Lenza di varia lunghezza, armata con ami fissi distanziati l'uno dall'altro, generalmente usata per la pesca dei pesci del fondo. E' uno degli attrezzi utilizzati per la cattura dell'anguilla. Secondo le dimensioni, la tecnica con cui sono armati e le modalità di utilizzo, i pescatori del lago di Bolsena ne distinguono tre diversi tipi: "la filarella, la fila e la lenzara". Le differenze principali consistono nella distanza cui sono attaccate le lenze sulla corda principale e nella presenza di galleggianti intermedi che tengono sollevati gli ami dal fondo. Come esche sono utilizzati lombrichi, gamberetti o piccoli pezzi di pesce.

Fig 9 - Filaccione (Fila, Lenzara, Spaderna)



Tab 4 - Caratteristiche degli attrezzi consentiti

PROVINCIA DI RIETI
FILACCIONE (laghi del Salto e del Turano) per l'anguilla, senza limitazione di numero
PROVINCIA DI LATINA
FILACCIONE numero ami per pescatore massimo 25
PROVINCIA DI ROMA
FILACCIONE (nei laghi ed acque scorrenti)
PROVINCIA DI VITERBO
FILACCIONE (nei laghi ed acque scorrenti) numero ami per barca massimo 500



3.1 La pesca del novellame

La Regione Lazio con la legge n. 87/90 istituisce delle norme a tutela della montata naturale delle specie eurialine dal mare, garantendo la razionale raccolta del novellame da utilizzare esclusivamente per ripopolamento delle acque interne e per l'allevamento, favorendo, ai sensi del decreto ministeriale 10 dicembre 1981, l'istituzione di zone di rispetto esterne alle foci dei fiumi o canali in genere.

La legge considera novello il pesce avente lunghezza inferiore a cm 7, estesa a cm 12 per *Mugil* spp. E *Sparus aurata* e per i ragani di anguilla.

La pesca del pesce novello è consentita esclusivamente allo stato vivo.

Presso le Amministrazioni provinciali interessate è istituito un apposito registro nel quale, dietro richiesta degli interessati, sono iscritti coloro che intendono esercitare la pesca del pesce novello allo stato vivo.

Nella domanda di iscrizione devono essere indicati:

- a) la denominazione della ditta che richiede l'iscrizione;
- b) le attrezzature di cui la ditta stessa dispone per la cattura, la conservazione ed il trasporto del pesce allo stato vivo.

L'iscrizione al registro è disposta con decreto del Presidente della Giunta provinciale, sentita la commissione consultiva provinciale per la pesca nelle acque interne, previo accertamento congiunto, dell'Amministrazione provinciale competente e dell'Osservatorio Faunistico Regionale (ex Stabilimento Ittiogenico), del possesso da parte dell'interessato delle attrezzature idonee per tale tipo di pesca e per il mantenimento o il trasporto allo stato vivo del pesce pescato.

Alla ditta richiedente è rilasciata l'attestazione dell'avvenuta iscrizione.

La pesca del pesce novello è subordinata al rilascio di autorizzazione da parte del Presidente della Giunta provinciale competente per territorio a coloro che sono iscritti nel registro previsto dalla legge.

Nella domanda di rilascio dell'autorizzazione debbono essere indicati gli estremi della iscrizione nel registro, il corso o specchio d'acqua in cui si intende effettuare la pesca, il tipo di attrezzatura e le modalità della pesca, le specie di pesce novello che si intendono catturare, le località di deposito, i nominativi dei soggetti incaricati dell'esercizio della pesca. I soggetti incaricati dell'esercizio della pesca debbono essere in possesso della licenza di tipo "A".

Nell'autorizzazione devono essere precisati:

- a) il periodo di validità (non superiore a mesi sei);
- b) i nominativi delle persone incaricate dell'esercizio della pesca del pesce novello;
- c) i luoghi di pesca e di deposito;
- d) i tipi di attrezzi da usarsi per la pesca;
- e) le modalità di trasporto e i dati relativi agli automezzi adibiti al trasporto stesso;
- f) le registrazioni obbligatorie relative al pesce pescato, all'utilizzazione ed al trasporto dello stesso.

Per le esigenze del ripopolamento delle acque interne regionali sono altresì previsti condizioni ed oneri conformemente alle disposizioni emanate dalla Giunta regionale, sentita la commissione consultiva regionale per la pesca nelle acque interne.

È istituito presso l'ufficio pesca della Regione Lazio un archivio per la raccolta delle autorizzazioni all'esercizio della pesca del novellame annualmente rilasciate dalle Province competenti per territorio.



Il novellame raccolto in natura, durante il trasporto, deve essere accompagnato da una scheda da cui risulti la provenienza, la qualità, il quantitativo e la destinazione. Il trasporto deve essere effettuato con recipienti muniti di impianto di erogazione di ossigeno o aria.

Ad integrazione di quanto prescritto dalla sopra citata legge, in ottemperanza a quanto richiesto dal Reg. (CE) n. 1100/2007, di seguito si riportano gli adeguamenti apportati alla disciplina della pesca di anguilla con DGR n. 76 del 2 marzo 2012:

1. La pesca del novellame di anguilla consentita dal 1° ottobre al 28 febbraio per le ceche (individui di lunghezza inferiore a 12 cm) e dal 1° ottobre al 30 giugno per i ragani (individui di lunghezza superiore a 12 cm ed inferiore a 25).
2. Il novellame di anguilla catturato nelle acque interne della regione Lazio deve essere destinato esclusivamente agli allevamenti o ai ripopolamenti delle stesse acque interne regionali. I quantitativi da riservare obbligatoriamente al ripopolamento saranno i seguenti: minimo 45% della quota autorizzata nel 2011; minimo 55% della quota autorizzata nel 2012; minimo 60 % della quota autorizzata nel 2013 e anni successivi.
3. I quantitativi massimi pescabili da ciascun imprenditore ittico autorizzato, sono determinati annualmente dalle Province tenendo conto della quota annuale di cattura totale regionale stabilita annualmente dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, nell'ambito della quota annuale di cattura totale nazionale. Ciascuna Provincia determina la propria quota di cattura come porzione della quota regionale in proporzione alla estensione delle acque di competenza che sono state considerate per l'elaborazione del piano di gestione anguilla regionale. L'Osservatorio Faunistico Regionale può dare indicazioni per il calcolo delle quote in considerazione della disponibilità della risorsa e delle esigenze di ripopolamento previste nel piano di gestione anguilla regionale.
4. La pesca di novellame di anguilla della specie *Anguilla anguilla* (ceca) allo stato vivo, destinato agli allevamenti o ai ripopolamenti, deve essere esercitata secondo le disposizioni dell'art. 16 della L.R. 87/90.
5. Per la richiesta dell'autorizzazione alla pesca del novellame deve essere utilizzato il modello di domanda di autorizzazione predisposto ed uniforme per tutte le Unità di Gestione. La domanda di autorizzazione deve essere presentata entro il 31 luglio di ciascun anno. Alla domanda di autorizzazione alla pesca del novellame di anguilla deve essere allegata, se posseduta, copia dell'autorizzazione rilasciata per la campagna di pesca immediatamente precedente.
6. Le autorizzazioni alla pesca del novellame di anguilla saranno concesse prioritariamente ai soggetti che hanno ottenuto la prevista autorizzazione dalla competente amministrazione a livello nazionale o a livello provinciale negli ultimi tre anni consecutivi e agli operatori che hanno rendicontato le attività di cattura di ceche negli ultimi tre anni con fatture o con dichiarazioni delle catture.
7. Le autorizzazioni alla pesca del novellame di anguilla devono contenere:



- a) l'indicazione della percentuale minima di prodotto pescato da destinare obbligatoriamente al ripopolamento;
 - b) l'indicazione del sito prescelto per il ripopolamento;
 - c) l'indicazione del prezzo medio di mercato degli ultimi tre anni del novellame di anguilla (cèche e ragani) su cui basare l'acquisto da parte della amministrazione competente.
8. Le imprese autorizzate alla pesca del novellame di anguilla hanno l'obbligo:
- a) di comunicare settimanalmente alla Provincia, via fax e/o posta elettronica i risultati delle attività di pesca su base giornaliera, riempiendo i moduli specifici;
 - b) di segnare, in caso di acquisto di prodotto autorizzato, su un apposito modulo, le quantità, le origini, i dati relativi all'autorizzazione di pesca del fornitore, e trasmettere il predetto modulo alla Provincia;
 - c) in caso di cessione del prodotto pescato (esclusivamente ad operatori autorizzati) di trasmettere alla Provincia, con il modulo specifico, gli estremi del documento di vendita entro la settimana successiva;
- Le informazioni di cui alle precedenti lettere a), b) e c) dovranno essere trasmesse dalle Provincie, con cadenza mensile, alla competente Direzione Regionale. L'autorizzazione alla raccolta del novellame sarà rinnovata annualmente, sulla base degli adempimenti agli obblighi previsti.
9. La Regione, con il supporto tecnico dell'Osservatorio Faunistico Regionale, attua le iniziative ritenute necessarie per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano regionale per la ricostituzione dello stock di anguilla e verifica la corretta applicazione delle misure gestionali previste.

4 Stima delle quote di restituzione

Nella tabella che segue sono riportate le superfici delle zone ritenute potenzialmente idonee alla vita dell'anguilla, suddivise per ciascuna categoria di ambiente presente nel territorio regionale, nonché le produzioni, pristina e attuali. I dati così riportati hanno costituito la base per lo sviluppo del modello di produzione (modelle DEMCAM), che consente di calcolare la fuoriuscita di anguille argentine in diversi scenari gestionali. Le superfici delle differenti tipologie di ambiente sono state tratte dalla Carta dell'uso del suolo 1:25.000 (CUS) della Regione Lazio del 2003. Per i corsi d'acqua naturali o artificiali la CUS considera solamente quelli con una larghezza superiore a 25 m.

Tab 5 – Dati utilizzati per il modello DEMCAM

	<i>ettari</i>	<i>Pescato precedente anni 8'0 (kg)</i>	<i>Pescato precedente anni 80 (kg/ha/a)</i>	<i>Pescato annuale attuale. (kg)</i>	<i>Pescato attuale (kg/ha/a)</i>	<i>Rif. Biblio.</i>
<i>Lagune media prod.</i>	1.242,94	17.400,00	14,00	1.491,53	1,20	1-6-7-8-9
<i>Fiumi</i>	3.577,00	15.000,00	4,19	6.258,00	1,75	2-4-5-9-10-11
<i>Laghi</i>	22.021,34	90.000,00	4,09	20.000,00	0,91	3-5-9
TOTALE	26.841,28	122.400,00		27.749,53		

Il modello demografico utilizzato per la stima delle quote di restituzione di anguilla argentina è il DEMCAM (Bevacqua & De Leo, 2006), messo a punto nell'ambito del Progetto Europeo SLIME e già approvato dalla comunità scientifica e dalla Commissione.

Nella figura seguente, come esempio, sono riportati i risultati dell'elaborazione del modello DEMCAM e, a seguire, alcuni esempi per la lettura del grafico.

Sull'asse delle ordinate è riportata la previsione, secondo il modello, di biomassa di anguille adulte in uscita, attesa con il reclutamento naturale attuale, per diverse pressioni di pesca applicate sullo stock.




Fig. 10 – esempio dei risultati delle elaborazioni modellistiche.

- **ES. 1) Calcolo della fuoriuscita di argentine con l'attuale sforzo di pesca e senza semine. (EMIGRAZIONE ATTUALE)**
Lo scenario, è quello in cui si mantiene il 100% dello sforzo di pesca sia per le anguille gialle che per le argentine. Posizionandosi sull'asse delle ascisse al livello 100% (estremità sinistra), per avere la previsione del modello senza riduzione nella pesca delle anguille gialle, risalire l'asse fino ad incrociare la curva che indica il 100% dello sforzo di pesca delle argentine (nel caso specifico indicato in legenda con la linea blu). Il punto indicato sulla curva dal pallino blu, che in questo caso specifico ricade anche sull'asse delle ordinate, indica la quantità di biomassa in uscita (circa 1.2 ton).
- **ES. 2) Calcolo della fuoriuscita di argentine con uno sforzo di pesca per le gialle pari al 75% dell'attuale e uno sforzo di pesca delle argentine pari al 25% dell'attuale.**
Per la lettura del dato di previsione, posizionarsi sull'asse delle ascisse al livello 75% (che corrisponde allo sforzo di pesca previsto per le anguille gialle), salire fino ad incrociare la curva che indica lo sforzo di pesca delle argentine del 25% (indicato in legenda con la linea celeste). In corrispondenza del punto indicato dal pallino rosso spostarsi verso sinistra (asse delle ordinate) e la quantità prevista di biomassa in uscita, circa 4.1 ton.
- **ES. 3) Calcolo della fuoriuscita di argentine con uno sforzo di pesca per le gialle pari al 50% dell'attuale e uno sforzo di pesca delle argentine pari al 50% dell'attuale.**
Secondo quanto descritto in precedenza si inizia la lettura nel punto indicato dal pallino

S

giallo, da questo, spostandosi verso sinistra, si legge la quantità prevista di biomassa in uscita, circa 3.2 ton.

Nelle figure seguenti sono riportati i risultati delle elaborazioni modellistiche relativi alla regione Lazio presentati sotto forma di grafici distinti per le tre tipologie di ambienti: lagune a media produttività, fiumi e laghi.




Fig. 11 - Grafici DEMCAM utilizzati per stimare le quote di restituzione di anguilla argentina per le lagune a media produttività.

W




Fig. 12 - Grafici DEMCAM utilizzati per stimare le quote di restituzione di anguilla argentina per gli ecosistemi fluviali.




Fig. 13 - Grafici DEMCAM utilizzati per stimare le quote di restituzione di anguilla argentina per gli ecosistemi lacustri

In base ai risultati dell'elaborazione del modello DEMCAM, considerato che la produzione pristina per la regione Lazio è di circa 122 ton, per ottemperare a quanto richiesto dal Reg. (CE) n. 1100/2007, ovvero il rilascio di almeno il 40% di anguille argentine, è necessario porre in atto misure che portino alla produzione di 50 ton di anguille.

Per quanto riguarda la migrazione potenziale in assenza di ogni disturbo antropico, tenendo presente che nella rete idrografica regionale già ai primi anni del 1900 erano presenti strutture che interrompevano la continuità fluviale (dighe, sbarramenti, etc), in assenza di dati antecedenti tale periodo, non è stato possibile effettuare le stime richieste. Tuttavia, sulla base dei dati derivanti dall'attività di monitoraggio (dinamica di popolazione, etc.) utilizzati per implementare i modelli matematici, si ritiene di poter recuperare tali informazioni nei prossimi anni.

W



5 Definizione e applicazione misure gestionali

5.1 Ceche

Breve termine: misure relative alla pesca

Obiettivo: riduzione dello sforzo di pesca, monitoraggio delle attività di pesca, monitoraggio del reclutamento

Ad integrazione della normativa regionale vigente (LR 87/90, art. 9, c. 8) è previsto di stabilire che il periodo di 6 mesi di validità dell'autorizzazione rilasciata dalla Provincia di competenza ricada nei mesi di ottobre-febbraio.

Al fine di adempiere l'articolo 7, punto 2, del Reg. (CE) n. 1100/2007 che concerne le misure per il ripopolamento, nell'ambito delle quote annuali, vengono riservati obbligatoriamente ai ripopolamenti dei quantitativi definiti, in modo tale che i ripopolamenti stessi possano contribuire al raggiungimento del 40 % del livello di emigrazione di cui all'articolo 2, paragrafo 4, del Reg. (CE) n. 1100/2007.

Inoltre si prevede:

- la costituzione dell'archivio regionale delle autorizzazioni all'esercizio della pesca del novellame (L.R. 87/90, art. 16, c. 14);
- la definizione, in accordo con l'Amministrazione Centrale, della quota regionale di cattura dei quantitativi massimi prelevabili e, come previsto dalla L.R. 87/90, che le ceche catturate dovranno essere destinate esclusivamente al ripopolamento e all'acquacoltura;
- che i quantitativi riservati per obbligo al ripopolamento saranno i seguenti:
- minimo 35 % della quota autorizzata nel 2010,
- minimo 45% della quota autorizzata nel 2011
- minimo 55% della quota autorizzata nel 2012
- minimo 60 % della quota autorizzata nel 2013

La legislazione regionale del Lazio in gran parte già ha attuato le misure previste nel DM del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 12/01/2011 (Disciplina della pesca e della commercializzazione del novellame di anguilla della specie *Anguilla anguilla*). La disciplina prevista nella LR 87/90, integrata con le azioni sopra esposte e con quanto indicato al par. 3.1, consentono di allineare la normativa regionale a quanto previsto dal DM suddetto.

Lungo termine: tutela del reclutamento

Obiettivo: tutela della colonizzazione in aree specifiche

Il programma, al fine di individuare zone di tutela, prevede un censimento delle aree idonee alla rimonta delle ceche identificate fra i siti in cui la colonizzazione del bacino idrografico non è ostacolata da dighe o dove siano inseriti dispositivi per la risalita di anguille. In tali zone non sarà possibile esercitare il prelievo di ceche.

5.2 Anguille adulte

Breve termine: Misure relative alla pesca professionale

Obiettivo: riduzione del 25% dello sforzo di pesca



Estensione dei periodi di fermo di pesca su tutto il territorio regionale dal 1 luglio al 31 agosto e dal 15 settembre al 15 ottobre, per tutti gli strumenti, sia per l'anguilla gialla che per l'anguilla argentina in tutti gli ambienti in cui viene esercitata la pesca, siano essi ambienti fluviali, lacustri o lagunari.

Breve termine: Misure relative alla pesca ricreativa

Obiettivo: riduzione del 25% dello sforzo di pesca

Istituzione di periodi di fermo di pesca specifici per l'anguilla, coincidenti con quelli istituiti per la pesca professionale, ovvero dal 1 luglio al 31 agosto e dal 15 settembre al 15 ottobre.

Riduzione dei quantitativi giornalieri pescabili a 2 kg.

L'applicazione delle misure di riduzione del 25% dello sforzo di pesca, attuato tramite Delibera di Giunta regionale, porterà ad una minore pressione di pesca con il rilascio, secondo quanto previsto dal modello DEMCAM, di 26.622,88 kg di anguille argentine.

Medio termine: Misure a sostegno degli stock locali

Nel territorio regionale sono presenti numerosi bacini artificiali o naturali con una superficie totale di 220,21 kmq, di cui tre, il lago di Bolsena, il lago di Bracciano e il lago di Fondi, hanno una comunicazione diretta con il mare.

Il lago di Bolsena (114 kmq di superficie) è in comunicazione con il fiume Marta dove gli interventi di ricostituzione della continuità fluviale messi in atto dalla Provincia di Viterbo con la costruzione delle scale di monta su tutti i manufatti presenti lungo il corso, hanno di fatto abbattuto gli ostacoli per il passaggio degli stadi migratori.

Il lago di Bracciano (57 kmq di superficie) è in comunicazione con il mare tramite l'emissario naturale fiume Arrone e il lago di Fondi (3,8 kmq di superficie) è in comunicazione con il mare con il canale Canneto e con il canale S. Anastasia.

Per i bacini artificiali e naturali presenti nel territorio è prevista l'attività di ripopolamento del 50% degli stessi bacini, con un quantitativo complessivo di 500 kg di novellame. Nei casi in cui gli specchi d'acqua presentino emissari con una forte discontinuità ambientale o che non sono in diretta comunicazione con il mare, al fine di garantire l'effettivo rilascio del 40% delle anguille argentine, si provvederà alla cattura ed al trasferimento a valle dei quantitativi predeterminati a partire dal 2015.

Nella regione sono presenti anche lagune, laghi e stagni costieri con una superficie complessiva di 12,43 kmq. I quattro laghi costieri retrodunali conosciuti come laghi Pontini sono il lago di Fogliano, il lago di Monaci, il lago di Caprolace, ed il lago di Paola o Sabaudia, che, nonostante una superficie di 11 kmq, hanno un'importanza ecologica notevole. I laghi sono in comunicazione con il mare con brevi canali in costante manutenzione per impedirne l'interramento, e sono dotati di lavoriero.

Per questi ambienti è prevista attività di ripopolamento con 248,6 kg di novellame.

Il Lazio presenta inoltre una grandissima ricchezza di risorse idriche superficiali per quantità e valore ambientale. Il reticolo idrografico della regione presenta una spiccata variabilità di ambienti con aree che rivestono anche un rilevante valore naturalistico e si estendono su una superficie totale di 22.577 kmq. Tale rete idrografica è costituita, per buona parte, dal basso bacino del fiume Tevere, che occupa l'area centrale della regione; l'area meridionale è invece



interessata principalmente dal bacino del Garigliano-Liri. Soprattutto le aste principali sono caratterizzate da una forte discontinuità ambientale dovuta alla costruzione di sbarramenti ad uso idroelettrico, irriguo e potabile che ne compromettono la continuità fluviale.

Per questi ambienti è prevista attività di ripopolamento per il 50% dei fiumi nei tratti a monte degli sbarramenti con un quantitativo di novellame di 375,5 kg. Per permettere l'effettivo rilascio del 40% delle anguille argentine e la garanzia del loro effettivo arrivo a mare è previsto il prelievo ed il trasferimento a valle dei quantitativi predeterminati da ogni asta fluviale a partire dal 2015.

Tutto il materiale da ripopolamento necessario per l'attuazione delle misure a sostegno degli stock locali (1124,1 kg tot) viene acquistato da produzioni locali o nazionali accompagnate dalle opportune certificazioni sanitarie. Onde evitare la diffusione di patologie legate alla specie i ripopolamenti saranno realizzati utilizzando lo stadio > di 12 cm.

In base a quanto previsto dal modello DEMCAM, ripopolando con 375,5 kg di novellame i tratti fluviali a monte degli sbarramenti (50% della loro estensione), anche eliminando completamente l'attività di pesca, la produzione di anguilla argentina è di 25 t/a. Il piano prevede la riduzione dello sforzo di pesca del 25% entro il 2011 e, a partire dal 2015, la cattura e il trasferimento a valle di 5,5 t di anguilla argentina. Tuttavia nel recepimento delle osservazioni riportate dall'ICES, compatibilmente con quelle che saranno le produzioni reali, si cercherà di raggiungere l'obiettivo dei 25 t/a di rilascio entro il 2020. A tale proposito nelle misure a medio e lungo termine, in relazione alle risorse economiche disponibili, è prevista la realizzazione di interventi mirati al miglioramento della qualità dell'ambiente e all'eliminazione di barriere fisiche per gli spostamenti degli individui lungo i principali corsi d'acqua. Tali interventi, anche se prevedono lunghi tempi di realizzazione, avranno comunque benefici effetti su tutte le comunità, indipendentemente dai loro effetti sulle anguille.

Attualmente sull'asta principale del fiume Marta, emissario del lago di Bolsena, la provincia di Viterbo ha realizzato 9 passaggi per pesci restituendo la continuità fluviale e la comunicazione con il mare. Per tutti gli interventi è stato realizzato un piano di monitoraggio sulle specie ittiche per dimostrarne l'efficienza. Sostanzialmente, a parte piccole revisioni non strutturali, su alcune strutture si è dimostrata, almeno in questa prima fase, l'utilità dei passaggi realizzati; sono comunque previsti regolari interventi di manutenzione ed adeguamento sulle strutture già realizzate e la realizzazione di altri passaggi per pesci sulle aste secondarie in modo da eliminare la barriera per il passaggio dell'anguilla su tutto il bacino fluviale. L'esperienza, anche se in fase sperimentale, sta dando buoni risultati tali da stimolare ulteriori interventi anche su altri bacini fluviali (Tevere, Liri-Garigliano).

Medio termine: Misure relative alla riduzione della predazione

Le Amministrazioni provinciali in caso di comprovato danno a popolazioni di anguilla a livello locale in bacini idrografici e lagune, potranno prevedere il controllo dei predatori compatibilmente con il quadro normativo vigente.

Lungo termine: Misure relative al risanamento ambientale.

La tutela delle acque, già prevista dalle normative comunitarie recepite a livello nazionale (L. 152 e succ mod.) e comunitarie (Dir CE 60/2000), sarà l'obiettivo prioritario a medio-lungo termine.

Tra gli interventi a medio e lungo termine, sarà previsto il ripristino della continuità fluviale mediante scale di rimonta. Queste verranno realizzate, ove possibile, sugli impianti già in funzione, e diverranno obbligatorie nella realizzazione di qualsiasi prossima costruzione di sbarramenti di qualsiasi tipo e finalità.

Per quanto riguarda la smontata verranno individuati sistemi che permettano il passaggio del maggior numero possibile di individui e la loro cattura e successiva liberazione per il superamento delle barriere costituite dagli impianti idroelettrici e dalle dighe.

Misure di tutela della colonizzazione in aree specifiche

Si prevede l'istituzione di aree di tutela, dove non sarà possibile esercitare il prelievo di Anguille adulte, da identificare fra i siti in cui la rimonta a colonizzare il bacino idrografico non è ostacolata da dighe, o dove siano inseriti dispositivi per la risalita di anguille.

Le azioni previste dal piano, oltre alla riduzione del 25% dello sforzo di pesca professionale e sportiva, e le attività di ripopolamento sopra citate, secondo quanto previsto dal modello DEMCAM, porteranno alla restituzione a mare di 53,5 t di anguille argentine.

Nella tabella seguente sono riportate le quote di restituzione suddivise per singolo ambiente, previste, in accordo con le integrazioni e gli emendamenti richiesti dall'ICES, entro la scadenza del 2015 e del 2020.

Tab 6 - Quote di restituzione (espresse in kg) previste con la riduzione dello sforzo di pesca del 25%.

Ambiente	ettari	semine g/ha	Biomassa di anguille argentine restituite kg/anno
Lagune media produzione: semine 248,6 kg.	1.241,94	200,17	5.000,00
Fiumi: semine 0 kg	1.788,50	0,00	3.000,00
Fiumi: semine 357,5 kg	1.788,50	199,83	5.500,00 (2015) 25.000,00 (2020)
Laghi: semina 0 kg	11.010,67	0	17.500,00
Laghi: semina 500 kg	11.010,67	45,41	22.500,00
TOTALE	26.840,28		53.500,00 (2015) 73.000,00(2020)



5.3 Cronoprogramma

Tempistica prevista per l'attuazione delle misure gestionali

Tab 7 - Cronoprogramma per l'attuazione delle misure gestionali previste.

MISURE GESTIONALI	PRIMO TRIENNIO																																			
	2011												2012												2013											
	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
Divieto pesca professionale luglio-agosto 15 settembre-15 ottobre																																				
Divieto pesca sportiva luglio-agosto 15 settembre-15 ottobre																																				
Periodo di validità dell'autorizzazione per il prelievo delle ceche																																				
Ripopolamento: semina lagune media prod																																				
Ripopolamento: semina fiumi 50% della superficie																																				
Ripopolamento: semina laghi 50% della superficie																																				
Individuazione aree da destinare al prelievo ceche																																				
Formazione operatori professionali																																				
Monitoraggio																																				
Valutazione intermedia																																				



6 Monitoraggio, valutazione dei dati, adeguamento delle misure di gestione

Per i bacini della regione Lazio, in attesa dell'attivazione da parte del MiPAAF del sistema di coordinamento per i piani Regionali di monitoraggio, si prevede:

- l'elaborazione di un programma di monitoraggio dei dati relativi alla pesca sportiva ed a quella professionale. I dati verranno raccolti, con il coinvolgimento diretto dei pescatori, tramite l'utilizzo di un tesserino dove vengono riportati, per ogni azione di pesca, la data, la località e i quantitativi di anguilla catturati. La raccolta, l'organizzazione e la gestione dei dati tramite supporto informatico concorrerà alla realizzazione di stime di abbondanza e di distribuzione della specie nel territorio;
- campionamenti biologici, per valutare la composizione in età e taglia delle popolazioni, e per ottenere informazioni sulla composizione demografica dello stock di anguilla. Tale attività è estesa anche nelle aree dove vengono effettuate le semine per verificare, nel corso degli anni, l'incremento di biomassa. Le metodiche di campionamento saranno conformi a quanto indicato dal MiPAAF o secondo quanto descritto in bibliografia;
- all'altezza delle foci dei principali corsi d'acqua regionali, verrà svolta l'attività di monitoraggio per una verifica dell'andamento annuale di presenza e consistenza delle ceche d'anguilla;
- l'attivazione di alcune unità della pesca professionale operative nelle zone di foce dei principali corsi d'acqua, per attivare un programma di censimento che consenta la stima della consistenza della smontata delle anguille argentine.

L'attuazione delle misure sarà accompagnata da una attività di monitoraggio coordinata dall'Osservatorio Faunistico Regionale (ARSIAL) che provvederà alla raccolta ed elaborazione dei dati e alla verifica dell'efficacia delle misure adottate nel presente piano anguilla, individuando eventuali adeguamenti necessari per il raggiungimento degli obiettivi indicati dalla normativa comunitaria dopo il 2012.

Presso l'Osservatorio Faunistico Regionale è stato avviato un progetto per la realizzazione di un tesserino pesca regionale per la raccolta, l'organizzazione e la gestione, tramite supporto informatico, dei dati di pesca sportiva e professionale.

7 Attuazione delle misure

Per l'attuazione delle misure è stato disposto con determinazione dirigenziale n. A7904 del 1° agosto 2011, di affidare ad ARSIAL lo svolgimento delle attività inerenti l'attuazione delle misure previste dal piano di gestione anguilla. Per l'adeguamento della disciplina regionale relativa alla pesca di anguilla è prevista l'approvazione di una delibera di Giunta che, ai sensi dell'art. 15 della LR n. 87/90, approverà disposizioni e limitazioni volte all'adeguamento della disciplina regionale a quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale ed alle misure previste dal presente piano. La copertura finanziaria sarà garantita con fondi regionali.

8 Bibliografia

- 1- AA.VV. (coord. Ardizzone G.D.), 1985 - *Progetto laghi costieri 1982-1984, Relazione finale. Amm. Prov. Latina/ Univ. "La Sapienza" Roma, Fac. Scienze MM.,FF. e NN*
- 2- AAVV, 1987. *Studio della popolazione di anguille del basso corso del fiume Tevere e considerazioni sulla pesca. Rapporto Amm. Provinciale di Roma.*
- 3- AAVV marzo 2009. *Definizione di un piano di gestione delle risorse ittiche nel lago di Bolsena. Repot finale Consorzio Mediterraneo - Osservatorio Faunistico Regionale ARSIAL.*
- 4- AAVV 2009. *Carta ittica della provincia di Roma. Contributo alla conoscenza ecologica delle acque correnti superficiali. Provincia di Roma a cura di L.Tancioni e S. Cataudella.*
- 5- AAVV 2009. *Carta ittica della provincia di Rieti. Rapporto prima campagna di campionamento 1998-2001 e seconda campagna di campionamento 2008-2009 a cura di P.T. Colombari, M. Formichi, R. Berera, D. Venanzi, D. Maurizi, F. Fapperdue. Assessorato Pesca Provincia di Rieti.*
- 6- - A.G.E.I. S.C.r.l., 1997 (a cura). *Studio delle interrelazioni esistenti tra le popolazioni ittiche e le componenti biotiche ed abiotiche degli ambienti lagunari (1993-1997). Ministero per le Politiche Agricole D.M. 585/7240/93 del 24/11/1993. Rapporto finale, dicembre 1997.*
- 7- *Beguinet A. (1900) - Itinerari botanici pontini nell'estate del 1998. Boll. Soc. Geograf. It.,:306-339.*
- 8- *Della Valle C. (1961) - La pesca nei laghi costieri del Lazio. Boll. Soc. Geograf. It., 98:48-97*
- 9- *Moriarty C. and Dekker W., 1997. "Management of the European eel". Fisheries Bulletin (Dublin) 15.*
- 10- G.A.I.A. p.S.C.r.l. 2004. *La carta ittica dei fiumi Mignone, Paglia e Marta: divulgazione della fase conoscitiva, a cura di P.T. Colombari, R. Berera, P. Danieli. Assessorato Pesca Provincia di Viterbo.*
- 11- *Tancioni L, et all. 2002. Risultati preliminari dell'osservatorio permanente sulla pesca e l'ecosistema acquatico del basso corso del Tevere. In: 9. Convegno nazionale dell'Associazione italiana ittiologi acque dolci (AIAD). Riassunti ; 11-13 giugno; Acquapartita. 2002. p. 72.*



DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA

2007